

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Deliberato dal Consiglio di Istituto il 12 Febbraio 2010 (Delibera n. 3)
Integrazioni del Collegio dei docenti del 15-05-2012 e revisione 2016
Aggiornamento 2022 – Deliberato dal Collegio Docenti del 09/12/2022, (Delibera n°2)
Approvato dal Consiglio di Istituto del 12/12/2022

Premessa

Il presente regolamento disciplinare si ispira allo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* della Scuola Secondaria (D.P.R. 249 del 24 giugno 1998) e relative modifiche (D.P.R. 235 del 21/11/ 2007), al *Patto di Corresponsabilità* scuola famiglia e al POF.

Su queste basi, le finalità che intende realizzare sono volte a fare della scuola un luogo di formazione, educazione e sviluppo della coscienza critica e della personalità degli studenti, attraverso la ricerca, il dialogo e un confronto ispirato a valori democratici. Premessa fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi è la qualità delle relazioni tra insegnanti e studenti che, pur nella diversità di ruoli, collaborano con pari dignità e responsabilità alla crescita educativa e culturale della comunità scolastica.

In questo senso, coerentemente con le indicazioni legislative e gli obiettivi educativi del POF, le sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento hanno finalità educativa e mirano a rafforzare il senso di responsabilità personale. Proprio per questo motivo, la sanzione disciplinare non influisce sull'aspetto didattico (Art. 1 comma 3 del D.P.R. 235), ma ha incidenza sul voto di condotta.

CAPO I

Comportamenti configuranti mancanze disciplinari

I.1 Doveri degli studenti

Si riporta l'art 3 dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria* (D.P.R. 249 del 24 giugno 1998):

1. *Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.*
2. *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*
3. *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1¹.*
4. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.*
5. *Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*
6. *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.*

Si configurano inoltre come mancanze disciplinari i comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e dei doveri così come evidenziati dai regolamenti vigenti presso l'Istituto.

I.2 Indicazione dei comportamenti generali che costituiscono mancanze disciplinari (in relazione ai *Doveri degli studenti* e agli obiettivi trasversali del PTOF)

- a) comportamenti che contravvengono all'esigenza di un ambiente-scuola accogliente e pulito (*Dovere n. 6*)
- b) frequenza scolastica irregolare, come ritardi abituali, numero eccessivo di assenze, assenze ingiustificate (*Dovere n. 1*)
- c) comportamenti in contrasto con le disposizioni di sicurezza e di tutela della salute (*Dovere n. 4*)

¹ L'art. 1 dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* definisce la vita della comunità scolastica indicandone i principi, le finalità e il suo ruolo nel contesto sociale, i cui valori di base sono quelli indicati nella premessa.

- d) comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento delle lezioni (*Dovere n. 1*)
- e) comportamenti lesivi dell'immagine della scuola (*Doveri nn. 2 e 3*)
- f) comportamenti offensivi nei confronti delle persone, oppure che costituiscono insulto alle istituzioni, convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche (*Dovere n. 2*)
- g) comportamenti che impediscono la libera espressione delle idee o il servizio erogato dalla scuola (*Dovere n. 3*)
- h) danni a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone operanti in essa o esterne ad essa (*Dovere n. 5*)
- i) reati

In caso di danno arrecato alle strutture/attrezzature scolastiche, nell'irrogazione della sanzione disciplinare ci si ispira al principio della riparazione del danno a spese dello studente.

In caso di danno arrecato durante la permanenza nella scuola a cose appartenenti a studenti o a personale dell'Istituto o a persone esterne alla scuola, si applicheranno i medesimi principi di cui sopra nei limiti di legge.

CAPO II

Sanzioni

II.1 Tipologia delle sanzioni disciplinari

Le violazioni dei doveri disciplinari del presente regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

1. **ammonizione scritta**, annotata sul registro di classe, irrogata dal **docente**;
2. **ammonizione scritta**, annotata sul registro di classe, irrogata dal **Coordinatore di classe** con **comunicazione formale** alla famiglia mediante e-mail;
3. **ammonizione scritta**, annotata sul registro di classe, irrogata dal **Dirigente scolastico** con **comunicazione formale** alla famiglia e al Consiglio di classe mediante e-mail;
4. **allontanamento** dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, irrogata dal **CdC riunito al completo di tutte le componenti**, con convocazione dello studente presunto responsabile e di chi ne esercita la potestà genitoriale;
5. **allontanamento** dalla comunità scolastica per più di 15 giorni o fino al termine delle lezioni o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato, irrogata dal **CdI**, con convocazione dello studente presunto responsabile e di chi ne esercita la potestà genitoriale o con stesura di una relazione (il cui modello si trova in allegato al presente Regolamento), riportante i fatti e le dichiarazioni di tutte le parti coinvolte, da parte del Coordinatore di classe.

- Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo verbale.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- Nel periodo di allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. È altresì consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la Scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.
- Nell'atto di comminazione della sanzione disciplinare dovrà essere offerta allo studente la possibilità di convertirla in attività previste ed individuate dal punto II.2 del presente *Regolamento di disciplina*, a favore della comunità scolastica; tali attività saranno determinate e commisurate dall'organo collegiale competente, valutatane l'opportunità e la praticabilità.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale.

II.2 Conversione delle sanzioni

Il Consiglio di classe offre allo studente la possibilità di convertire le sanzioni con attività a favore della comunità scolastica solo nel caso in cui sia possibile prevedere la vigilanza delle stesse. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione dei valori educativi e di crescita sottesi al PTOF d'Istituto.

Tali attività dovranno essere effettivamente utili alla collettività scolastica e dovranno essere esenti da oneri per la collettività stessa. Sono da escludersi tutte le attività che comportino rischi di infortunio, che richiedano abilità non comuni, che possano causare danni a persone o cose, che siano degradanti o umilianti per lo studente.

In particolare sono previste le seguenti attività compensative,

- Pulizia di locali, suppellettili e arredi o loro riparazione;
- Collaborazione nella sistemazione di archivi o della biblioteca;
- Collaborazione nella sistemazione o riordino del magazzino;
- Collaborazione nella sistemazione di materiale per i laboratori;
- Collaborazione nella predisposizione di materiale didattico per alunni diversamente abili
- Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione dei servizi scolastici
- Predisposizione di materiale didattico
- Altri servizi utili alla scuola

Di norma, per periodi di sospensione pari o inferiori a sei giorni, per ogni giorno di sanzione consistente in sospensione dalle attività scolastiche lo studente effettuerà quattro ore di attività utili alla comunità scolastica a turni di due ore ogni giorno, da realizzarsi in mattinata in orario curricolare secondo un calendario settimanale indicato nel provvedimento di conversione della sanzione stessa, e con l'assistenza di Docenti dell'organico potenziato. Per le restanti ore della mattinata lo studente starà regolarmente in classe e farà regolari lezioni secondo l'orario normale. Per periodi superiori ai sei giorni di sospensione, ove possibile, la scuola può proporre percorsi educativi consistenti in attività socialmente utili realizzati in sinergia con Enti esterni (Caritas, Enti di Volontariato ecc.); in questo caso lo studente o la studentessa si recherà presso il servizio indicato per un numero di giorni corrispondente ai giorni della sanzione comminata.

Se lo studente non effettuerà diligentemente le attività legate alla conversione della sanzione, la sanzione tornerà operativa e lo studente stesso dovrà essere allontanato dalle attività didattiche.

II.3 Responsabilità civile dello studente

1. In caso di danneggiamento volontario a mobili, suppellettili, infrastrutture, ecc., all'alunno vengono addebitate le spese di riparazione, sostituzione o ripristino.
2. Per danni volontari non imputabili a persone specificamente individuate, che si verificassero nell'Istituto durante l'orario scolastico, verrà considerata responsabile la classe o il gruppo che utilizzava quell'ambiente. In ogni caso, per i laboratori valgono i regolamenti esposti.
3. L'ammontare del danno è fissato dal Dirigente, supportato dall'Ufficio Tecnico.
4. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento, l'Istituto non ne risponde, pur sorvegliando i locali dove lo studente deposita gli indumenti o altro per svolgere la normale attività didattica.

CAPO III

Infrazioni disciplinari e relative sanzioni

III.1 Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni

- La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto, ma contribuiscono a determinare il voto di condotta.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi

adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgono attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto

- Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con 2 giorni di attività a favore della stessa, per un massimo di due ore giornaliere da svolgersi in orario mattutino curricolare.
- La **reiterazione** di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.
- Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente **due o più infrazioni**, viene applicata la sanzione superiore.
- L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
- Il trasferimento ad altra scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo *iter* fino alla conclusione.

Elementi di **valutazione della gravità** sono:

- la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della Scuola, nonché la responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla comunità scolastica;
- l'intenzionalità del comportamento;
- la reiterazione dell'infrazione;
- il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- il concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

III.2 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari

Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

A. Sanzione Ammonizione irrogata dal docente (n. 1)

- contestazione orale ed immediata dell'addebito ed invito allo studente ad esporre le proprie ragioni;
- annotazione della sanzione sul registro di classe;
- la comunicazione della sanzione alla famiglia avviene durante i colloqui, ma è da subito presente e visibile su registro elettronico.

B. Sanzione Ammonizione irrogata dal Coordinatore di classe (n. 2)

Il Coordinatore della classe, sentito il docente:

- accoglie la segnalazione e accerta la veridicità dell'infrazione;
- contesta l'addebito allo studente e lo invita ad esporre le proprie ragioni;
- decide ed applica la sanzione;
- offre la possibilità della conversione della sanzione, valutandone l'opportunità e la praticabilità, individuando le attività necessarie alla conversione stessa;
- comunicazione scritta allo studente ed alla famiglia via e-mail.

C. Sanzione Ammonizione irrogata dal Dirigente scolastico (n. 3)

Il Dirigente scolastico, sentito il Coordinatore della classe:

- accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni;
- contesta l'addebito allo studente e lo invita ad esporre le proprie ragioni;
- decide ed applica la sanzione;
- offre la possibilità della conversione della sanzione, valutandone l'opportunità e la praticabilità, individuando le attività necessarie alla conversione stessa;
- dà comunicazione scritta allo studente ed alla famiglia via e-mail.

D. Sanzione allontanamento dalle lezioni (sospensione) fino a 15 giorni (n. 4)

- Prima della riunione del Consiglio di classe il Dirigente, o il Coordinatore della classe, ha il dovere di:
 - accertare i fatti;
 - contestare l'addebito allo studente presunto responsabile;

- sentire lo studente interessato ed eventualmente altre persone coinvolte nei fatti, anche come testimoni
- il DS convoca il Consiglio di Classe in seduta allargata a tutte le componenti (docenti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli studenti) e convoca nella stessa seduta del Consiglio di Classe lo studente presunto responsabile e i suoi genitori (per alunni minorenni).
- Il Dirigente, o il Coordinatore, riferisce al Consiglio di classe l'esito dei colloqui, dopo aver ricordato a tutti i presenti l'obbligo del segreto d'ufficio; nel riferire i fatti ed i comportamenti, il Dirigente, o il Coordinatore, avrà cura di nominare altre persone eventualmente coinvolte, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, e avrà particolare attenzione qualora siano presenti membri del Consiglio di classe minorenni.
- Il Consiglio di classe, convocato chi esercita la potestà genitoriale, invita lo studente presunto responsabile ad esporre direttamente le proprie ragioni.
- Al termine della discussione, il Consiglio di classe delibera sulla proposta di sospensione a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico, o Coordinatore.
- Il Consiglio di classe, valutatane l'opportunità e la praticabilità, può offrire allo studente la possibilità della conversione della sanzione della sospensione, individuando le attività necessarie.
- Nel caso di applicazione della sanzione viene effettuata la comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata. In caso di assenza dello studente interessato e dei suoi genitori, la comunicazione della sanzione avviene per telegramma indicante il giorno di inizio della sospensione e la sua durata.

E. Sanzione allontanamento temporaneo dalle lezioni (oltre 15 giorni) (n. 5)

F. Sanzione allontanamento sino al termine delle lezioni (n. 5)

Le sanzioni E ed F sono di competenza del Consiglio di Istituto.

- Prima della riunione del Consiglio di Istituto il Dirigente, o il Coordinatore della classe, ha il dovere di:
 - accertare i fatti;
 - contestare l'addebito allo studente presunto responsabile;
 - sentire lo studente interessato ed eventualmente altre persone coinvolte nei fatti, anche come testimoni
- il DS convoca il Consiglio di Classe in seduta allargata a tutte le componenti (docenti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli studenti) e convoca nella stessa seduta del Consiglio di Classe lo studente presunto responsabile e i suoi genitori (per alunni minorenni).
- Il Dirigente, o il Coordinatore, riferisce al Consiglio di classe l'esito dei colloqui, dopo aver ricordato a tutti i presenti l'obbligo del segreto d'ufficio; nel riferire i fatti ed i comportamenti, il Dirigente, o il Coordinatore, avrà cura di nominare altre persone eventualmente coinvolte, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, e avrà particolare attenzione qualora siano presenti membri del Consiglio di classe minorenni.
- Il Consiglio di classe, convocato chi esercita la potestà genitoriale, invita lo studente presunto responsabile ad esporre direttamente le proprie ragioni.
- Al termine della discussione, il Consiglio di classe delibera sulla proposta di sospensione a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione e la presunta durata (**superiore a 15 giorni**) del provvedimento disciplinare, con motivazione relativa alla gravità della violazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico, o Coordinatore.
- Il Coordinatore della Classe avrà cura di far pervenire all'Ufficio della Dirigenza i seguenti documenti:
 - richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio di Istituto per provvedimento disciplinare con sintesi della delibera del Consiglio di Classe
 - fotocopia del verbale del Consiglio di Classe recante la delibera di sospensione
 - relazione sulla situazione comportamentale dello studente oggetto della sanzione (v. allegato)
 - relazione del docente che ha rilevato la/le violazioni disciplinari
 - relazioni di eventuali testimoni
 - relazione dello studente oggetto del provvedimento ed eventualmente dei genitori, per illustrare le proprie ragioni.

III.3 Doveri, infrazioni ai “doveri”, sanzioni

L'elenco che segue rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti che, non ottemperando ai doveri prescritti agli studenti, sono sanzionabili disciplinarmente, ed è quindi **esemplificativo e non esaustivo** di ogni possibile infrazione.

Nei casi non previsti in modo esplicito, insegnanti e preside procederanno per analogia ispirandosi ai principi dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*.

III.3.1 TABELLA A: INFRAZIONI NON GRAVI

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	INFRAZIONI ai "doveri"	SANZIONE
<p>FREQUENZA REGOLARE "comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancata esecuzione delle attività in classe 2. elevato numero di assenze 3. assenze ingiustificate 4. assenze "strategiche" 5. ritardi e uscite anticipate (non debitamente documentate) 6. ritardi frequenti al rientro intervalli o al cambio di ora 7. mancata trasmissione comunicazione scuola-famiglia 8. contraffazione di voti, comunicazioni, firme dei genitori 9. allontanamento non autorizzato dall'aula 	<p>Dall'ammonizione scritta irrogata dal docente all'ammonizione scritta irrogata dal D.S. con comunicazione formale alla famiglia e al C.d.C. La recidiva comporta</p>
<p>RISPETTO DEGLI ALTRI "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. insulti, termini volgari e offensivi tra studenti 2. comportamento irrispettoso nei confronti del personale 3. interventi inopportuni durante le lezioni 4. interruzioni continue del ritmo delle lezioni 5. danneggiamento del materiale altrui 6. atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti 7. uso di apparecchiature elettroniche non consentite durante le lezioni 8. violazione del divieto di fumo (trasgressione commessa all'esterno dell'edificio, ferma restando la possibilità della sanzione amministrativa) 9. disturbo durante il cambio dell'ora o il cambio di aula 10. comportamento non adeguato all'ambiente scolastico (atteggiamento, vestiario) 11. consumo di bevande o cibo durante le lezioni 	<p>l'irrogazione della sanzione immediatamente successiva.</p>
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE "comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati 2. lanci di oggetti non contundenti 3. manomissione delle apparecchiature e delle istruzioni di sicurezza (segnaletica, vie di fuga, estintori, ecc.) 4. utilizzo non motivato delle uscite di sicurezza 	
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE "comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 2. danneggiamenti involontari delle attrezzature, di laboratori, ecc. 3. scritte su muri, porte e banchi (purché cancellabili) 4. sottrazione di beni della scuola, del personale, di studenti o di esterni. 	

III.3.2 TABELLA B: INFRAZIONI GRAVI

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	INFRAZIONI ai "doveri"	SANZIONE
FREQUENZA REGOLARE "comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum"	1. uscita dagli spazi dell'Istituto senza autorizzazione (con aggravante per minorenni)	Allontanamento dalla Comunità scolastica fino a 15 giorni irrogata dal C.d.C. e per più di 15 giorni irrogata dal C.d.I.
RISPETTO DEGLI ALTRI "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"	<ol style="list-style-type: none"> 1. propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone, anche in relazione alla discriminazione di genere, cultura e etnia 2. utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 3. ricorso alla violenza 4. lancio di oggetti contundenti 5. violazione intenzionale dei regolamenti degli spazi attrezzati 6. Gravi insulti e/o minacce a Docenti e Personale ATA 7. Atti di bullismo, reiterati e strutturati 8. Richieste di denaro ad altri studenti, accompagnate da allusioni o atteggiamenti minacciosi 9. Uso di termini, immagini o atteggiamenti che possono offendere gravemente la sensibilità religiosa altrui (bestemmie ecc.) 10. Rifiuto di interrompere l'uso non consentito di telefoni cellulari, smartphones, cuffiette per ascolto musica e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura elettronica durante le lezioni. 11. violazione del divieto di fumo (trasgressione commessa all'interno dell'edificio, ferma restando la possibilità della sanzione amministrativa) 12. Furti e/o sottrazioni indebite di beni altrui (ferma restando la segnalazione alle autorità competenti, qualora l'atto sia stato malizioso e intenzionale) 	La recidiva comporta una durata maggiore nell'allontanamento. Il Consiglio di Classe, su proposta del Dirigente scolastico, valuterà in sede di seduta straordinaria il livello di gravità della trasgressione.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE "comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui"	<ol style="list-style-type: none"> 1. introduzione nella scuola di alcoolici e/o sostanze illecite e/o pericolose 2. introduzione nella scuola di strumenti di offesa e/o armi, anche finte 3. violazione intenzionale delle norme di sicurezza 4. atti che mettono in pericolo l'incolumità propria e altrui 	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE "comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche"	<ol style="list-style-type: none"> 1. danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre...) 2. incisione di banchi, sedie, porte, ecc. 	

N.B.

- possono essere classificate come gravi le infrazioni non gravi che si ripetono per più volte dopo sanzioni già applicate
- l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un illecito.

III.3 Infrazioni e sanzioni collettive

- Per le infrazioni collettive riconducibili ai comportamenti individuali per i quali non sia prevista la sospensione, si applicheranno gli stessi criteri dei corrispondenti casi individuali.
- L'assenza collettiva non adeguatamente giustificata comporterà l'ammonizione immediata.
- Si potrà infliggere la sospensione collettiva nei casi di:
 - somma di ammonizioni per assenze collettive o per disturbo sistematico e grave dell'attività didattica, fatta salva la gradualità della sanzione come nel corrispondente caso individuale;
 - atteggiamento persecutorio collettivo e persistente nei confronti di soggetti fragili, emarginati da tutta la classe e fatti oggetto di atti di bullismo;
 - danni gravi di tipo teppistico, qualora sia provata la responsabilità all'interno della classe ma di cui non sia stato possibile individuare i responsabili;
 - atteggiamento di omertà ostinata.
- Nel caso di danni o furti, l'eventuale onere del risarcimento potrà sommarsi alla sanzione disciplinare, o, in assenza di recidività, e comunque a criterio del Consiglio di classe, estinguere la stessa.
- Ove sussistano le condizioni per una sospensione collettiva, il Consiglio di classe potrà deliberare l'annullamento di tutte le uscite didattiche programmate di durata superiore a un giorno.
- Tutti i comportamenti individuali e/o collettivi descritti più sopra sono da considerarsi esemplificativi, e non esauriscono la gamma di infrazioni che possono essere individuate e sanzionate dagli organi competenti.

III.4 Comunicazioni

Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa ed essendo gli stessi volti al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, delle infrazioni e delle relative sanzioni verrà data comunicazione ai genitori:

- le sanzioni disciplinari dal n. 2 al n. 5 (cfr. II.1), devono essere tempestivamente **comunicare per iscritto** ai genitori (o a chi esercita la potestà genitoriale) dello studente;
- la sanzione n. 1 (cfr. II.1) può essere comunicata anche in sede di colloqui periodici.

Le sanzioni da 2 a 5 sono inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra. Ai fini di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola sarà comunque attuata la doverosa riservatezza circa i fatti che lo hanno visto coinvolto.

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili utilizzando "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del D.M. 306/2007.

CAPO IV *Impugnazioni*

Avverso le sanzioni disciplinari di cui al precedente Capo II, è ammesso ricorso da parte degli studenti o di chi ne avesse interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di garanzia di cui al Capo VI del presente regolamento.

L'impugnazione, così come delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata: la sanzione sarà pertanto eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare, chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) ha facoltà di ricorrere all'apposito *Organo di Garanzia* interno alla scuola. L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse, di cui al D.P.R. 24.06.1998 n. 249 così come modificato e integrato con D.P.R. 21.11.2007 n. 235, e contro le decisioni dell'Organo di Garanzia in merito ad eventuali ricorsi contro l'irrogazione di sanzioni disciplinari è attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia interno della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

CAPO V

Organo di garanzia

- L'Organo di garanzia (art. 5 comma 1 del D.P.R.) è composto da:
 - Dirigente scolastico o suo delegato;
 - Un genitore: eletto dall'Assemblea dei genitori. L'Assemblea dei genitori elegge anche un supplente, avendo cura al fatto che gli eletti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto risultano incompatibili nel caso siano chiamati a giudicare una impugnazione di sanzione irrogata dal Consiglio di Classe o di Istituto di cui sono membri;
 - Uno/a studente/essa: eletto/a dall'Assemblea degli studenti. L'Assemblea degli studenti elegge anche un supplente, avendo cura al fatto che gli eletti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto risultano incompatibili nel caso siano chiamati a giudicare una impugnazione di sanzione irrogata dal Consiglio di Classe o di Istituto di cui sono membri;
 - Un docente eletto dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto elegge anche un supplente, avendo cura al fatto che i docenti presenti nei Consigli di Classe o eletti nel Consiglio di Istituto risultano incompatibili nel caso siano chiamati a giudicare una impugnazione di sanzione irrogata dal Consiglio di Classe o di Istituto di cui sono membri.

- L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico.
- Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso la sanzione da parte dello studente, o di chi ne abbia interesse, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.
- Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono valide se ad esse partecipano almeno tre membri su quattro, tra i quali obbligatoriamente il presidente.
- Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.
- Nel caso in cui il genitore membro dell'organismo di garanzia sia genitore dello studente appellante, nel procedimento che interessa il figlio verrà sostituito dal membro supplente.
- L'organo di garanzia è altresì competente a:
 - dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione all'applicazione del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" così come modificato e integrato con D.P.R. 21.11.2007 n. 235;
 - decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari;
 - formulare proposte riguardanti la modifica del Regolamento interno di disciplina.

CAPO VI

Fonti normative principali

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente.

Fonti normative principali:

- R.D. 04.05.1925, n. 653;
- R.D. 26.09.1935, n. 1845;
- D.P.R. 30.06.1955, n. 766;
- L. 11.10.1997, n. 748;
- D.P.R. 24.06.1998, n. 249 e norme richiamate, come modificato dal D.P.R. 21.11.2007, n. 235;
- D.P.R. 16.04.1994, n. 297;
- nota del MIUR del 31.07.2008.

Allegato: Relazione sulla situazione comportamentale dello studente oggetto del provvedimento disciplinare redatta dal Coordinatore di classe

DATI ANAGRAFICI	
SITUAZIONE DELLO STUDENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI 1° GRADO (segnalare anche interventi ASL, servizi sociali, ecc)	
SITUAZIONE DELLO STUDENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI 2° GRADO (segnalare anche interventi ASL, servizi sociali, ecc)	
CARATTERISTICHE DEL GRUPPO CLASSE ATTUALE	
INTERVENTI DISCIPLINARI DEL CDC SULLA CLASSE (precedenti i fatti in questione)	
VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DOVUTE AL COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE IN OGGETTO	
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GIA' A CARICO DELLO STUDENTE NELL'ANNO IN CORSO (precedenti i fatti in questione)	
L'ALUNNO E' GIA' SOSPESO IN VIA CAUTELATIVA?	<input type="radio"/> SI, DAL _____ <input type="radio"/> NO